

N. 4318/10
N. 4233/13

R.G. notizie di reato
R.G. Tribunale

N. 367/18 Reg. Sentenze
Data del Deposito: 2-3-18
Data di Irrevocabilità: _____
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Reg. Rec. Crediti
Iscrizione nel SIC il _____



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. Alessandro ROSSATO all'udienza del 02/02/2018, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

S. L. Riccardi, nato a **Desio (MI)** il **19/05/1977**, residente in **Cabiate Via Isonzo 4**
domicilio eletto/dichiarato in **Cabiate Via Isonzo 4** - libero/Assente, già presente

Difeso/a/i da: avv. Monica Sala Foro di Monza

IMPUTATO

Come da allegata rubrica

IMPUTATO

A) Del reato p. e p. dagli artt. 92 e 337 c.p. perché, in stato di manifesta ubriachezza, usava minaccia e violenza nei confronti dell'Agente di Polizia di Stato V. [REDACTED] F. [REDACTED] consistite nelle seguenti condotte delittuose; dopo l'esibizione della propria tessera personale di riconoscimento effettuata dal Pubblico Ufficiale al fine di far cessare le offese rivolte ad un cittadino straniero non altrimenti identificato, (il quale lo precedeva in coda alla cassa dell'Autogrill Erg, ubicato sulla tratta stradale A52 nel territorio di Paderno Dugnano), che veniva spintonato ed al quale venivano rivolti epiteti ingiuriosi a sfondo razziale quali <<... VAI AL TUO PAESE PEZZO DI MERDA...>> il S. [REDACTED] R. [REDACTED] rispondeva al Pubblico Ufficiale <<TU NON SAI CHI SONO IO... ADESSO TI METTO LE MANI ADDOSSO...>> ed inoltre <<MA CHE CAZZO VUOI... IO NON HO SPAVENTATO NESSUNO... NON ME NE FREGA UN CAZZO CHI SEI TU, FATTI I CAZZI TUOI NAPOLETANO DI MERDA... RICORDATI CHE ANCHE SE SEI UN POLIZIOTTO NON MI DEVI ROMPERE I COGLIONI...>>, nonché, udito l'Agente VARGIU' contattare telefonicamente il 113, ... <<ORA TI AMMAZZO, NON ME NE FREGA UN CAZZO DI CHI STAI CHIAMANDO... TI SPACCO LA TESTA PEZZO DI MERDA... LE VEDI QUESTE MANI SONO FATTE PER UCCIDERE... HO FATTO 15 ANNI DI ARTI MARZIALI E FACCIO I COMBATTIMENTI CLANDESTINI...>> colpendo il Pubblico Ufficiale con due pugni al volto e dicendogli... <<LO VEDI CHE NON SEI NESSUNO... IO SONO UN ASSESSORE DI DESIO...>> poi brandendo una bottiglia di birra e versandone parte del contenuto addosso agli indumenti della parte offesa, cercava con la stessa di colpire l'Agente V. [REDACTED], il quale riusciva a schivare il colpo, ma veniva raggiunto da un pugno alla gola, uno alla mascella e da un calcio alla zona inguinale dopodiché, nuovamente rivolgendosi nei confronti della persona offesa gli diceva ... <<SE NON MI CHIEDI SCUSA TI AMMAZZO...>> accusandolo di essere stato mandato lì da qualche suo avversario politico, con le condotte delittuose sopra indicate cagionava a V. [REDACTED] F. [REDACTED] lesioni personali, (policontusione all'inguine destro, contusione emimandibolare destra, perdita di otturazione dentaria superiore destra, contusione della regione tiroidea e sospetta lesione cervicale ATM, contrattura dolorosa della muscolatura cervicale para vertebrale e del trapezio bilaterale) giudicate inizialmente guaribili in giorni 5 s.c. ma rivalutate in giorni 30 c.s.
Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale
In Paderno Dugnano, il 29 marzo 2010

B) Del reato p. e p. dagli artt. 92, 582 e 585 c.p. in relazione all'art. 576 n.1 e 61 n.2 e 10 c.p. perché, in stato di manifesta ubriachezza, al fine di eseguire il reato di cui al superiore capo "A", agendo con la condotta delittuosa meglio indicata nel capo che precede, cagionava all'Agente di Polizia di Stato V. [REDACTED] F. [REDACTED] colpendolo più volte con calci e pugni, lesioni personali (policontusione all'inguine destro, contusione emimandibolare destra, perdita di otturazione dentaria superiore destra, contusione della regione tiroidea e sospetta lesione cervicale ATM, contrattura dolorosa della muscolatura cervicale para vertebrale e del trapezio bilaterale) giudicate inizialmente guaribili in giorni 5 s.c. ma rivalutate in giorni 30 c.s.
Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale
In Paderno Dugnano, il 29 marzo 2010

C) Del reato p. e p. dagli artt. 92 e 341 bis c.p. perché, nell'Area di Servizio dell'Autogrill Erg, ubicato sulla tratta stradale A52 nel territorio di Paderno Dugnano, alla presenza di più persone, nella fattispecie gli avventori del predetto esercizio pubblico, offendeva l'onore dell'Agente di Polizia di Stato V. [REDACTED] F. [REDACTED] rivolgendosi nei suoi confronti dicendo... <<NON ME NE FREGA UN CAZZO CHI SEI TU, FATTI I CAZZI TUOI NAPOLETANO DI MERDA... RICORDATI CHE ANCHE SE SEI UN POLIZIOTTO NON MI DEVI ROMPERE I COGLIONI...>>
Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale
In Paderno Dugnano, il 29 marzo 2010

ORISSI S

No si può quindi attribuire piena attendibilità alla teste, non perchè sia una teste falsa o reticente, ma perchè non è stata in grado di ricostruire con precisione in dibattimento la dinamica dei fatti.

All'udienza del 22 settembre 2017 l'imputato si è sottoposto ad esame, ed ha fornito la propria versione della vicenda.

" Ci siamo recati in autogrill, ho trovato delle persone davanti a me che continuavano a urlare, sbraitare e mi sono preso a parole con questa gente . In fondo alla sala si è messo a urlare una persona che non conoscevo , ha detto " smetti di fare casino e vieni fuori con me". Io sono uscito, abbiamo litigato verbalmente , io l'ho insultato e lui ha insultato me; sono rientrato dai miei amici. Non mi ha detto che fosse un poliziotto; ho visto due sirene arrivare, prima l'ambulanza , poi i rinforzi che aveva chiamato il V. che poi ho saputo chiamarsi così. Io avrei potuto benissimo andarmene , ma non l'ho fatto perchè non avevo niente da nascondere, noi sì ci siamo insultati pesantemente . Non ho alzato un dito, non ho assolutamente mosso le mani , non ci siamo presi in nessun modo. Io, la verità, si è buttato a terra, questo è quello che è, si è buttato a terra. Infatti ho detto " Ma cosa state facendo?" e dopo ho capito".

La mancanza di una aggressione in danno del V. è stata attestata anche da M. G. , nelle s.i.t. rese il 29.3.2010 al Commissariato di P.S. di Milano , acquisite stante il trasferimento del M. negli Stati Uniti .

E' stato prodotto certificato del pronto soccorso del pronto soccorso dell'Ospedale di Sesto san Giovanni in data 29.3.2010 nel quale sono state diagnosticate a V. F. "Cervicale + cranio; non evidenti lesioni ossee (non refertate)".

Il Pubblico Ministero ha chiesto l'esame del teste V. ai sensi dell'articolo 507 cpp

La richiesta è stata rigettata e il rigetto va in questa sede confermato.

Si deve osservare che il nome del V. era ben noto fin dall'inizio all'organo dell'accusa, ed a fortiori al difensore che si è costituito parte civile proprio per il V. .

Nessuno dei due ha però chiesto , nel presentare la lista testi , l'esame del V. , né il suo esame è stato chiesto nel corso delle varie udienze tenutesi (la prima udienza risale al 2.4.2014).

L'articolo 468 del codice di procedura prescrive che il deposito della lista dei testimoni almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento " a pena di inammissibilità".

Il tenore letterale della disposizione non lascia luogo a dubbi sulla natura del termine per presentare la lista dei testimoni, né è possibile superare la sanzione processuale dell'inammissibilità sollecitando il giudice ad applicare la disposizione dell'articolo 507 cpp, in assenza dei presupposti legittimanti, chè altrimenti la norma dell'articolo 468 perderebbe di significato.

L'esame del teste V. non è quindi ammissibile, non essendo stato tempestivamente richiesto.

Ciò premesso, si deve osservare che il racconto della teste Z. è connotato da molte dimenticanze e lacune, colmate solo con le contestazioni di quanto da lei affermato nel corso delle indagini; ma anche di fronte alle contestazioni la teste non ha mostrato di avere certezze in ordine allo svolgersi esatto della vicenda.

L'esame dell'imputato contiene una narrazione del tutto incompatibile con l'ipotesi di accusa ed è peraltro riscontrato dalle s.i.t. del M [REDACTED]. Unica certezza è che il V [REDACTED] non si è espressamente qualificato come appartenente alle Forze dell'Ordine.

Il referto del pronto soccorso fa menzione solo di una diagnosi di "cervicale + cranio: non evidenti lesioni ossee" con prognosi di gg, 5.

Le lesioni indicate nel capo d'imputazione ed indicate nel referto del pronto soccorso (contusione emimandibola destra, perdita di otturazione dentaria superiore destra, contusione regione tiroidea, distrazione muscolatura cervicale), non sono state riscontrate in sede di pronto soccorso, ma solo riferite, così come l'epistassi, dalla persona offesa. La lesione all'inguine destro deriva da una pregressa ernioplastica. Tutte queste lesioni sono incompatibili con una diagnosi di soli 5 giorni, né il certificato in data 30.3.2010, prodotto, evidenzia in base a quali riscontri strumentali sia stata formulata la diagnosi, e neppure come vi sia compatibilità tra i cinque giorni indicati dal pronto soccorso e i trenta giorni indicati nel certificato.

Sulla scorta di queste premesse non si può confermare con sufficiente grado di certezza l'ipotesi di accusa, con la conseguenza che si impone l'assoluzione dell'imputato non solo per i reati contestati ai capi A) e C) come già richiesto dallo stesso P.M., ma anche per il reato descritto al capo B).

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpp


Assolve S [REDACTED] R [REDACTED] dai reati ascritti perché il fatto non sussiste.

Motivazione entro 90 giorni

Monza, 2.2.2018

Il giudice

Dott. Alessandro Rossato



Depositato in cartella
n. 02-03-18

